Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 21 agosto 1937 - Anno XV

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1395.
Trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali e degli archivisti in servizio presso i loro uffici . . . Pag. 3133

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1396.
Istituzione in Venezia di una Soprintendenza ai monumenti, e di una Soprintendenza alle gallerie e alle opere d'arte. Pag. 3137

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1937-XV, n. 1397.
Aumento di L. 1.500.000 del contributo annuo dello Stato a favore dell'« Azienda Carboni Italiani » (A.Ca.I.), per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38 . . . . Pag. 3139

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1398.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze sotto il titolo dei SS. Teresa e Giuseppe sui Monti ai Ponti Rossi in Napoli . . . . Pag. 3139

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 agosto 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale cattolica di Fermignano (Pesaro) . . . . Pag. 3139

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 agosto 1937-XV.
Amministrazione straordinaria della Cassa agraria di Biancavilla (Catania) . . . . Pag. 3139

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % . . . . Pag. 3140

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo di credito comunale e provinciale . . . . . . Pag. 3140

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Fermignano (Pesaro) . . . . Pag. 3140

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Biancavilla (Catania) . . . . Pag. 3140

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 194 del 21 agosto 1937-XV.

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Agosto 1937-XV (Fascicolo 8).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1395.

Trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali e degli archivisti in servizio presso i loro uffici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923-I, n. 487, che riduce le indennità giornaliere e quelle di residenza mensili stabilite per gli addetti militari, navali ed aeronautici;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925-III, n. 1032, che fissa il numero dei Regi addetti militari, navali e aeronautici presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche, convertito in legge con la legge 18 maggio 1926-IV, n. 562;

Visto il R. decreto 3 giugno 1926-IV, n. 941, che fissa le indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1929-VIII, n. 2410, che istituisce due posti di addetto navale aggiunto;

Visto il R. decreto 1° maggio 1932-X, n. 594, che concede una percentuale d'integrazione sulle competenze del personale di ruolo dipendente dal Ministero degli affari esteri, agli addetti militari, navali ed aeronautici, nonchè ai reggenti i Regi uffici all'estero;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un posto di addetto aeronautico presso le Regie rappresentanze all'estero, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2458;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riordinare il sistema di amministrazione delle rappresentanze militari all'estero;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

ADDETTI MILITARI, NAVALI E AERONAUTICI.

Art. 1.

Gli addetti militari, navali e aeronautici percepiscono le loro competenze rispettivamente a carico dei bilanci del Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Art. 2.

Gli addetti di cui sopra percepiscono le seguenti competenze:

I) In continuità:

a) assegni fissi, senza alcuna maggiorazione, come i pari grado in servizio nel Regno;

b) assegno locale;

c) indennità perdita attendente;

d) indennità per accreditamenti multipli (in più sedi o nella stessa sede);

e) supplemento indennità di volo (per i soli addetti aeronautici).

II) Una volta tanto all'inizio del loro speciale servizio:

f) indennità di prima sistemazione.

Art. 3.

Le competenze di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'articolo precedente variano in rapporto alle esigenze di ciascuna sede.

A tal fine le sedi attuali saranno ripartite in tre categorie, da fissarsi dai Ministeri interessati, di concerto con quelli degli affari esteri e delle finanze.

Qualora circostanze particolari lo giustifichino è ammesso il passaggio di una sede da una categoria all'altra, mediante decreto Ministeriale da emanarsi dai Ministeri anzidetti.

Per la costituzione di nuovi posti di addetto militare, navale o aeronautico, si procederà di concerto fra i Ministeri suddetti, determinando anche in quale delle tre categorie siano da includere le sedi corrispondenti ai nuovi posti.

Art. 4.

L'ammontare annuo lordo delle competenze di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 2 è fissato per le sedi di terza categoria nella tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Esso è aumentato del 50 % e del 25 %, rispettivamente, per le sedi di prima e di seconda categoria.

Art. 5.

Le competenze di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 2 sono percepite in egual misura da tutti gli addetti nella stessa sede, siano essi militari, navali o aeronautici e qualunque sia il loro grado militare.

Art. 6.

L'assegno locale e l'indennità di prima sistemazione sono aumentati in rapporto alla situazione di famiglia di ciascun addetto nelle proporzioni seguenti:

a) del 15 %, per gli ammogliati senza figli, purchè non separati legalmente, e per coloro che abbiano solo figli a carico;

b) del 20 %, per gli ammogliati non separati legalmente e con figli a carico.

Agli effetti di tali aumenti s'intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

La maggiorazione del 15 % spetta anche ai vedovi che abbiano figlie nubili a carico.

Art. 7.

L'assegno locale e l'indennità di prima sistemazione, calcolati in base al precedente art. 6, sono maggiorati in misura che verrà fissata dai Ministeri interessati di concerto con quello delle finanze.

Art. 8.

L'indennità di prima sistemazione viene corrisposta per intero all'atto della destinazione.

Quando l'addetto venga trasferito ad altra sede all'estero prima dello scadere di un biennio, sulla indennità di prima sistemazione corrispondente alla nuova sede è detratta metà della indennità percepita per la sede precedente.

Qualora l'addetto cessi dalla carica per rientrare definitivamente in Italia prima dello scadere di un biennio, l'indennità di prima sistemazione s'intende dal medesimo definitivamente acquisita.

L'addetto che, per causa di forza maggiore, non abbia raggiunto la sede all'estero a cui era destinato e che comprovi di aver già impiegata, in tutto o in parte, l'indennità di prima sistemazione per le spese relative, a giudizio del Ministro interessato potrà essere parzialmente dispensato dalla restituzione della indennità percepita; la misura di tale concessione non potrà, comunque, superare la metà della indennità stessa.

Art. 9.

L'indennità perdita attendente non viene corrisposta quando l'addetto sia autorizzato a farsi seguire dall'attendente.

Art. 10.

Il supplemento indennità di volo viene corrisposto ai soli addetti aeronautici, in quanto essi abbiano diritto alla corresponsione dell'indennità di volo.

Art. 11.

L'addetto che è accreditato in Stati diversi, oltre a quello in cui risiede, riceve completa l'indennità di accreditamento multiplo per uno solo di detti Stati e la stessa ridotta alla metà per ciascuno dei rimanenti Stati, fino al limite di quattro in tutto.

Per gli accreditamenti in più di quattro Stati, oltre a quello in cui l'addetto risiede, questi non percepisce alcuna indennità.

L'addetto che, nella stessa sede in cui risiede, oltre ad essere accreditato per il Ministero dal quale dipende, lo è anche per uno o due Ministeri delle altre forze armate, riceve la prevista indennità completa per il secondo accreditamento e ridotta alla metà per il terzo accreditamento.

E' ammesso il cumulo delle indennità contemplate nel presente articolo per l'addetto che, oltre ad avere più accreditamenti nella sede abituale, abbia anche accreditamenti presso Stati diversi da quello in cui risiede.

Nel caso che l'addetto sia accreditato in Stato diverso da quello in cui risiede, oltre che per il Ministero dal quale dipende anche per uno o due Ministeri delle altre forze armate, non percepisce alcuna indennità per il secondo e terzo accreditamento.

Art. 12.

Sono a carico degli addetti (ossia non comportano rimborsi) tutte le spese che essi incontrano per l'esplicazione del proprio incarico, ad eccezione delle seguenti:

a) spese postali, telegrafiche e telefoniche sostenute per motivi di servizio;

b) spese per locali di ufficio, quando l'ufficio non sia sistemato nei locali per le Regie Rappresentanze diplomatiche. Quando l'addetto abbia l'ufficio annesso alla propria abitazione, sarà rimborsato solo l'affitto per i locali effettivamente adibiti ad uso di ufficio, in misura che verrà determinata dal Ministero militare interessato;

c) spese di viaggio per servizio all'estero e da o per l'Italia nelle misure seguenti:

ferrovia: prima classe e vagone letto, compreso il relativo servizio; doppio decimo sul prezzo del biglietto di classe effettivamente usufruito, dedotto un 12 %; bagaglio fino al limite massimo di chilogrammi cento;

via acquea: prima classe; doppio decimo sul prezzo del biglietto dedotto un 12 %;

via aerea: biglietto (posto letto se esiste); doppio decimo sul prezzo del biglietto, escluso il letto e dedotto un 12 %;

autoservizi pubblici: come per la ferrovia;

autovettura: rimborso in base al percorso effettuato e alla tariffa chilometrica, purchè si tratti di viaggio fuori sede a una distanza da essa superiore ai cinquanta chilometri, e semprechè non si tratti di percorrenze su strade ordinarie servite da mezzi meccanici di trasporto adibiti a regolare pubblico servizio;

d) spese di alloggio fuori sede all'estero e servizio relativo, nell'ambito di un quarto della diaria, in conformità dell'art. 6 del R. decreto 3 giugno 1926 IV, n. 941;

e) spese per mantenimento cavallo (per gli addetti militari che ne siano effettivamente provvisti) consistenti nel ricovero e vettovagliamento del quadrupede, debitamente documentate;

f) spese per mantenimento del velivolo (ricovero, manutenzione ed impiego) qualora effettivamente assegnato, oppure spese relative all'effettuarsi dell'attività di volo, debitamente documentate;

g) spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine dei Ministeri da cui gli addetti dipendono.

Art. 13.

Il rimborso delle spese di cui all'art. 12 viene effettuato a ciascun addetto dal rispettivo Ministero militare in base a conti documentati.

Nel caso in cui l'addetto sia accreditato per altri Ministeri, spetta a questi ultimi, e con le stesse norme, il rimborso di tutte le spese che l'addetto incontra per l'espletamento degli speciali incarichi ricevuti.

Art. 14.

Durante le licenze ordinarie gli addetti conservano interi i propri assegni e le proprie indennità ad eccezione:

— delle indennità di accreditamento, multiplo, che vengono perdute completamente;

— dell'assegno locale che viene ridotto della metà.

All'addetto che si rechi in Italia per trascorrervi la licenza ordinaria, vengono rimborsate le spese di viaggio secondo il trattamento previsto alla lettera *c*) dell'art. 12.

A tale rimborso non ha diritto l'addetto che fruisca di licenza ordinaria prima che siano trascorsi otto mesi dalla data di assunzione di funzioni nella sede alla quale è destinato.

In ogni anno solare gli addetti non possono avere più di una licenza ordinaria e per non oltre un mese.

Alla licenza ordinaria fruita in Italia vanno aggiunti i giorni che, per ciascuna sede di provenienza, saranno fissati dai Ministeri militari di concerto con quelli degli affari esteri e delle finanze. Qualora sia usato per i viaggi di licenza il mezzo aereo, sarà corrispondentemente ridotto il numero dei giorni aggiuntivi di cui al presente capoverso.

Durante le brevi licenze gli addetti conservano i propri assegni e le proprie indennità, ma non vengono loro rimborsate le spese di viaggio.

In caso di licenza straordinaria per qualsiasi motivo, gli addetti perdono l'assegno locale e l'indennità di accreditamento multiplo.

Art. 15.

L'addetto che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente nel Regno o che vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria, non ha diritto a trattamento di missione, ma conserva, per il periodo in cui presta tale servizio, oltre i propri assegni fissi, le altre competenze intere per i primi dieci giorni, ridotte alla metà per il tempo successivo.

All'addetto chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente spettano altresì il rimborso delle spese di viaggio secondo il trattamento previsto alla lettera *c*) dell'art. 12, nonchè le competenze intere per i giorni di cui al quinto comma del precedente art. 14.

Art. 16.

L'addetto, nei periodi di assenza dalla propria sede per i quali conserva per intero o per metà l'assegno locale, è tenuto a sostenere tutte le spese previste a suo carico, come se egli fosse in sede.

Art. 17.

Le spese di trasferimento degli addetti alla sede cui sono destinati e quelle di rientro in Patria per cessata missione sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti degli ufficiali nel Regno, salvo le differenze seguenti:

— rimborso del vagone letto e servizio relativo, per l'addetto e le persone di famiglia;

— rimborso delle spese effettivamente incontrate e documentate (imballaggio, furgone, agenzia trasporti) per le masserizie, nei limiti di quaranta quintali. Non viene corrisposto il compenso fisso;

— rimborso agli addetti aventi diritto a razione foraggio, delle spese per l'eventuale trasporto del cavallo;

— rimborso delle spese per eventuale trasporto di un'automobile di proprietà dell'addetto, purchè la spesa relativa sia compensata da corrispondente economia nel trasporto delle masserizie.

Art. 18.

Gli emolumenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 2 devono considerarsi già diminuiti della riduzione fissata dal R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

CAPO II.

ADDETTI AGGIUNTI — ASSISTENTI ADDETTI NAVALI.

Art. 19.

All'addetto militare, navale e aeronautico può essere assegnato un addetto aggiunto o assistente addetto navale, da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro militare interessato, di concerto con quelli degli affari esteri e delle finanze.

Agli addetti aggiunti e agli assistenti addetti navali vengono applicate le disposizioni degli articoli precedenti, con le seguenti varianti:

a) l'assegno locale e il supplemento indennità di volo ammontano alla metà di quelli previsti per gli addetti delle forze armate nelle stesse sedi;

b) l'indennità di accreditamento multiplo nello stesso Stato di residenza e quella di accreditamento in più Stati non vengono corrisposte;

c) l'indennità di prima sistemazione ammonta ai tre quarti di quella prevista per gli addetti delle forze armate nelle stesse sedi.

Art. 20.

L'addetto aggiunto e l'assistente addetto navale che risiedano in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto delle forze armate, percepiscono i quattro quinti dell'assegno locale e del supplemento indennità di volo previsti per un addetto delle forze armate che risiedesse in quella stessa sede.

CAPO III.

ARCHIVISTI DEGLI ADDETTI DELLE FORZE ARMATE.

Art. 21.

Gli archivisti degli addetti o degli aggiunti e assistenti addetti navali nelle condizioni di cui al precedente art. 20, sono prescelti fra i sottufficiali o gli impiegati d'ordine del rispettivo Ministero militare.

In taluni casi particolari l'archivista può essere assunto sul posto, fra i connazionali ivi residenti, previa approvazione del Ministero militare interessato e il gradimento della Regia rappresentanza diplomatica locale.

Sono amministrati dal rispettivo Ministero militare.

Art. 22.

Gli archivisti inviati dal Regno percepiscono:

I) In continuità:

a) assegni fissi, senza alcuna maggiorazione, come i pari grado in servizio nel Regno;

b) indennità speciali annesse alla qualità e categoria;

c) assegno locale pari all'ammontare dei tre quarti dell'indennità di missione all'estero prevista dal Regio decreto 3 giugno 1926-IV, n. 941.

II) Una volta tanto all'inizio del nuovo speciale servizio:

d) indennità di prima sistemazione, pari alla prima mensilità dell'assegno locale di cui alla precedente lettera *c*).

Art. 23.

L'assegno locale e l'indennità di prima sistemazione sono aumentati in rapporto alla situazione di famiglia di ciascun archivista nella misura seguente:

a) del 15 %, per gli ammogliati senza figli, purchè non separati legalmente, e per coloro che abbiano solo figli a carico;

b) del 20 %, per gli ammogliati non separati legalmente e con figli a carico.

Agli effetti di tali aumenti s'intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

La maggiorazione del 15% spetta anche ai vedovi che abbiano figlie nubili conviventi.

Art. 24.

Per gli archivisti assunti sul posto fra i connazionali gli emolumenti sono fissati dal competente Ministero militare su proposta dell'addetto e non possono superare l'importo dell'assegno locale che spetterebbe, nella stessa sede, a un archivista inviato dal Regno, con gli aumenti previsti dall'art. 23.

Art. 25.

L'archivista che fruisce di alloggio demaniale o comunque a carico dello Stato percepisce in meno, sull'assegno locale, l'importo dell'affitto fissato d'accordo fra l'amministrazione militare interessata e quella delle finanze.

In ogni caso tale importo non potrà superare un quinto di una mensilità dell'assegno locale.

Art. 26.

Nei viaggi effettuati per servizio gli archivisti percepiscono il rimborso delle spese nelle misure seguenti:

a) spese di viaggio:

ferrovia: prima classe: doppio decimo sul prezzo del biglietto ridotto di un 12 %; bagaglio fino al limite massimo di chilogrammi cinquanta;

via acqua: prima classe: doppio decimo sul prezzo del biglietto ridotto di un 12 %;

autoservizi pubblici: come per la ferrovia;

b) spese di alloggio fuori sede e servizio relativo.

Art. 27.

Durante le licenze ordinarie gli archivisti conservano interi i propri assegni fissi; l'assegno locale viene ridotto alla metà.

All'archivista che si rechi in Italia per trascorrervi la licenza ordinaria vengono rimborsate le spese personali di viaggio, secondo il trattamento previsto dalla lettera *a*) dell'art. 26.

A tale rimborso non ha diritto l'archivista che fruisca di licenza ordinaria prima che siano trascorsi otto mesi dalla data di assunzione di funzioni nella sede alla quale è destinato.

In ogni anno solare gli archivisti non possono avere più di una licenza ordinaria e per non oltre venti giorni. A tale licenza, qualora sia fruita in Italia, vanno aggiunti i giorni che, per ciascuna sede di provenienza, saranno fissati dai Ministri militari, di concerto con quello degli affari esteri e delle finanze.

Gli archivisti sottufficiali, durante le brevi licenze, conservano i propri assegni e le proprie indennità, ma non vengono loro rimborsate le spese di viaggio.

In caso di licenza straordinaria, per qualsiasi motivo, gli archivisti perdono l'assegno locale.

Art. 28.

Le spese di trasferimento degli archivisti alla sede cui sono destinati e quelle di rientro in Patria per cessata missione sono rimborsate con le norme vigenti per i trasferimenti dei sottufficiali nel Regno, salvo la variante che per le masserizie, nei limiti di venticinque quintali, vengono rimborsate le spese effettivamente incontrate e documentate (imballaggio, furgone, trasporto) e non viene corrisposto il compenso fisso.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 29.

Il trattamento economico previsto dagli articoli da 1 a 18 e da 21 a 28 del presente decreto è esteso, rispettivamente, all'ufficiale addetto al Regio consolato generale di Italia a Tangeri, all'archivista che da lui dipende e all'archivista dell'assistente addetto navale a Teheran.

Art. 30.

Le disposizioni specificate negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 e 32 del presente decreto saranno applicate a datare dal 5 ottobre 1936-XIV.

La liquidazione delle differenze arretrate dalla data suddetta sarà effettivamente a carico dei bilanci dei Ministeri della guerra, marina e aeronautica.

Resteranno a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri le somme da questi già corrisposte alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro per le finanze provvederà alle variazioni di bilancio dei Ministeri interessati, conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 31.

Nulla è innovato per quanto riguarda il numero dei posti di addetto militare, navale e aeronautico e degli assistenti addetti navali.

Tutte le disposizioni contrastanti o incompatibili con quelle del presente decreto sono abrogate.

Art. 32.

Nessuna concessione di indennità può essere consentita a qualsiasi titolo ai personali contemplati nel presente decreto, in relazione o dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dal presente decreto.

Art. 33.

Qualora il trattamento previsto dal presente decreto comporti, rispetto agli emolumenti percepiti in precedenza (esclusi gli assegni fissi), aumenti inferiori alla misura
del 40 % per le sedi di prima categoria,
del 30 % per le sedi di seconda categoria,
del 20 % per le sedi di terza categoria,
agli addetti militari, navali e aeronautici e agli addetti aggiunti e assistenti addetti navali che sono in carica alla data di pubblicazione del presente decreto verrà corrisposta, *ad personam*, una indennità integrativa tale da portare gli aumenti alla misura sopraindicata, misura che peraltro non potrà superare la percentuale di maggiorazione da fissarsi a' termini dell'art. 7.

Tale indennità integrativa non verrà più corrisposta agli addetti, addetti aggiunti e assistenti addetti navali di nuova nomina in ciascuna sede dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 34.

Le norme relative all'indennità di prima sistemazione non si applicano al personale destinato in servizio all'estero anteriormente alla data del 5 ottobre 1936-XIV.

Per coloro che siano stati destinati all'estero fra tale data e quella di pubblicazione del presente decreto e che abbiano percepito l'indennità di prima sistemazione in misura superiore a quella attualmente fissata in base alle precedenti disposizioni, l'eventuale eccedenza già percepita rimane acquisita.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 99. — MANCINI.

ALLEGATO.

Ammontare annuo lordo base, di cui all'art. 4 del presente decreto, per le sedi di terza categoria:

assegno locale	L.	87.000
indennità perdita attendente . . .	»	6.000
accreditamento in Stato diverso da quello in cui l'addetto risiede	»	3.600
accreditamento per altri Ministeri, oltre il proprio, nello stesso Stato in cui l'addetto risiede	»	9.600
supplemento indennità di volo . . .	»	12.000
indennità di prima sistemazione . .	»	10.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1396.
Istituzione in Venezia di una Soprintendenza ai monumenti, e di una Soprintendenza alle gallerie e alle opere d'arte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di istituire in Venezia una Soprintendenza ai monumenti medioevali e moderni:

Veduti i Nostri decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 31 dicembre 1923-II, n. 3164, e 19 giugno 1924-II, n. 1210;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia soprintendenza all'arte medioevale e moderna del Veneto con sede a Venezia, per le provincie di Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo e Vicenza è soppressa.

Art. 2.

Sono istituite in Venezia le seguenti Soprintendenze:

1° Regia soprintendenza ai monumenti medioevali e moderni per le provincie di Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo e Vicenza;

2° Regia soprintendenza alle gallerie e alle opere d'arte, medioevali e moderne, per le provincie di Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo e Vicenza.

Art. 3.

Il ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità compreso nella tabella annessa al R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690, è sostituito dal ruolo annesso al presente decreto.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1938-XVII, il Ministro per l'educazione nazionale avrà facoltà di promuovere al grado di soprintendente di 2ª classe (gruppo A, grado 6°), in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 14 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935 XIV, n. 2081, i direttori di 1ª classe, i quali abbiano almeno 18 mesi di permanenza nel grado.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 100. — MANCINI.

TABELLA ORGANICA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA APPROVATA CON R. DECRETO 2 GIUGNO 1932-X N. 690.

Personale tecnico e scientifico

(Gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
5°	Soprintendenti di 1ª classe	7
6°	Soprintendenti di 2ª classe	21
7°	Direttori di 1ª classe	14 più 1 in soprann.
8°	Direttori di 2ª classe	27
9°	Ispettori	40 più 1 in soprann.
10°	Ispettori aggiunti	
9°	Architetti	26
10°	Architetti aggiunti	
		135 più 2 in soprann.

Personale tecnico esecutivo

(Gruppo *B*)

Grado		Numero dei posti
9°	Disegnatori principali	4
10°	Primi disegnatori	12
11°	Disegnatori	21
		37

(Gruppo *C*)

Grado		Numero dei posti
9°	Assistenti principali	6
10°	Primi assistenti	18
11°	Assistenti	33
		57
9°	Restauratori principali	5
10°	Primi restauratori	7
11°	Restauratori	4
		16

Personale di segreteria

(Gruppo *B*)

Grado		Numero dei posti
9°	Primi segretari	22
10°	Segretari	25
11°	Vice segretari	
		47

Personale d'ordine

(Gruppo *C*)

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	4
10°	Primi archivisti	12
11°	Archivisti	20
12°	Applicati	35
13°	Alunni d'ordine	6
		77

Personale di custodia

Primi custodi	80
Custodi	230 (1)
Guardie notturne	65
	375

(1) I posti che si renderanno vacanti nel ruolo dei custodi saranno gradualmente soppressi, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1382, in ragione di uno su due e fino a quando i posti assegnati al ruolo non saranno stati ridotti da 230 a 164.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1937-XV, n. 1397.
Aumento di L. 1.500.000 del contributo annuo dello Stato a favore dell'« Azienda Carboni Italiani » (A.Ca.I.), per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 190, riguardante l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A.Ca.I.) con sede in Roma;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla assegnazione di un ulteriore contributo all'Azienda suddetta per sviluppare le ricerche minerarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è aumentato, per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38, dell'importo annuo di L. 1.500.000 da destinare unicamente allo sviluppo delle ricerche di giacimenti nazionali di carbon fossile.

Art. 2.

Sul contributo previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, potranno gravare le spese generali dell'Azienda ed altre non strettamente inerenti alle ricerche, per somma annua non superiore a L. 1.000.000.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1398.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze sotto il titolo dei SS. Teresa e Giuseppe sui Monti ai Ponti Rossi in Napoli.

N. 1398. R. decreto 8 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze sotto il titolo dei SS. Teresa e Giuseppe sui Monti ai Ponti Rossi in Napoli e viene autorizzato il trasferimento, a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore di lire 105.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 agosto 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale cattolica di Fermignano (Pesaro).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale cattolica di Fermignano (Pesaro) con la procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII capo III del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale cattolica di Fermignano (Pesaro) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2856)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 agosto 1937-XV.
Amministrazione straordinaria della Cassa agraria di Biancavilla (Catania).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto 19 maggio 1934 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con il quale si scioglieva il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di Biancavilla (Catania), e si nominava un Commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa stessa;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sottoporre la predetta Cassa agraria all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che la situazione della suindicata azienda rende necessario il provvedimento proposto:

Decreta:

La Cassa agraria di Biancavilla (Catania) è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2858)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato cons. 3,50 % n. 801088 di annue L. 80,50, intestato a D'Auria Teresa fu Giovanni Battista, moglie di Sirignano Francesco fu Michelangelo, domiciliata a Napoli, con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 8 aprile 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1210)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo di credito comunale e provinciale.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa ad un titolo di credito comunale e provinciale 4 per cento presentato per il rimborso:

Ricevuta mod. 11-A cat. 6ª, n. 110-46 d'ordine, in data 26 aprile 1932, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Cagliari a favore di Atzeri Virginia di Enrico, relativa al titolo di credito comunale e provinciale 4 per cento, n. 333, rappresentante le cartelle dal n. 147746 al n. 147750 del capitale nominale di L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà al rimborso del titolo predetto senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: BONANNI.

(2944)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Fermignano (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale cattolica di Fermignano (Pesaro) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il signor Carotti Pompeo di Augusto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di Fermignano (Pesaro) ed i signori cav. rag. Valentino Gnazi fu Michele, Coen Bruno fu Augusto e dott. Elso Bucchini di Giasone sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III del citato R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1937 - Anno XV

*Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato*:
AZZOLINI.

(2857)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Biancavilla (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale la Cassa agraria di Biancavilla (Catania) è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Luigi Lo Presti Fardella di Antonino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione straordinaria della Cassa agraria di Biancavilla (Catania) ed i signori cav. avv. Luigi Rapisardi Ferretti fu Antonino, dott. Salvatore Portale fu Ferdinando e dottor Giuseppe Cuscinà di Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1937 - Anno XV

*Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato*:
AZZOLINI.

(2859)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.